



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 29/11/2007

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1	Oggetto	pag. 3
--------	---------	--------

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

Art. 2	Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sugli immobili	pag. 3
Art. 3	Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 4
Art. 4	Presentazione istanza per definizione agevolata I.C.I. – TA.R.S.U.	pag. 4

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

Art. 5	Definizione agevolata degli atti impositivi non divenuti definitivi in materia di I.C.I. – TA.R.S.U. – I.C.I.A.P.	pag. 5
Art. 6	Definizione agevolata degli atti impositivi divenuti definitivi in materia di I.C.I. – TA.R.S.U. – I.C.I.A.P.	pag. 5
Art. 7	Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi	pag. 6

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 8	Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di I.C.I. – TA.R.S.U. – I.C.I.A.P.	pag. 6
--------	---	--------

Capo IV

Definizione agevolata dei ruoli pregressi

Art. 9	Definizione agevolata dei ruoli coattivi per I.C.I. – I.C.I.A.P. – Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 285/92 e della Legge n. 689 del 1981	pag. 7
Art. 10	Definizione agevolata dei ruoli coattivi per Ta.R.S.U. emessi fino al 31/12/1999	pag. 8
Art. 11	Definizione agevolata dei ruoli coattivi per Ta.R.S.U. emessi dal 01/01/2000	pag. 8

Capo V

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata, verifica delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 12	Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata	pag. 9
Art. 13	Verifica delle istanze di definizione agevolata	pag. 11
Art. 14	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità	pag. 11

Ambito di applicazione

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Centola in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.), imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (I.C.I.A.P.), nonché dei ruoli pregressi relativi alla riscossione coattiva di dette entrate tributarie e delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 285 del 1992 e della Legge n. 689 del 1981.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma.

CAPO I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali

ART. 2

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2006 e precedenti con il versamento della sola imposta, con esclusione degli interessi e della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs 504 del 1992;

2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2006 e precedenti con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs n. 504 del 1992.

ART. 3

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per es., superficie inferiore, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari mediante il versamento della tassa, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del tributo provinciale, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

ART. 4

Presentazione istanza per definizione agevolata ICI – TARSU

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria di cui agli artt. 2 e 3, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Centola, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2008, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- l'indicazione delle somme versate;
- gli estremi del versamento eseguito.

All'istanza dovrà essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento mediante c/c postale.

2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- relativamente all'ICI: l'indicazione dei dati, anche catastali, relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- relativamente alla Tarsu: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 5

Atti non divenuti definitivi in materia di ICI, TARSU, ICIAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, non sono ancora divenuti definitivi, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, possono essere definiti con il versamento della sola imposta pura, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

2. Gli atti non divenuti definitivi per effetto di impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie rientrano nella disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di cui al successivo articolo 8.

ART. 6

Atti divenuti definitivi in materia di ICI, TARSU, ICIAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, che, alla data di approvazione del presente

regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi (per decorrenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie) e per i quali non è intervenuto il pagamento o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento della sola imposta pura, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria e degli interessi applicati nell'atto impositivo.

ART. 7

Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 5 ed 6, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Centola, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2008, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

CAPO III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 8

Imposta comunale sugli immobili, tassa sui rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento della sola imposta pura, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria e degli interessi applicati nell'atto impositivo impugnato.

2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Centola, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2008, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

4. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO IV

Definizione agevolata dei ruoli pregressi

ART. 9

Definizione agevolata dei ruoli coattivi per I.C.I. - I.C.I.A.P. - Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 285/92 e della Legge n. 689 del 1981

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, per le quali non sia intervenuto il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative agli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, agli avvisi di liquidazione ed agli atti separati di irrogazioni di sanzioni, notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, nonché per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 285/92 e della Legge n. 689 del 1981. La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2008, di un importo pari al 50% dell'importo iscritto a ruolo e non pagato, nonché delle eventuali somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate dagli stessi e dell'aggio spettante all'Agente della Riscossione.

2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Centola, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2008, mediante consegna diretta al protocollo

dell'Ente o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di cui al precedente comma 2 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi alla cartella di pagamento, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

ART. 10

Definizione agevolata dei ruoli coattivi per Ta.R.S.U. emessi fino al 31/12/1999

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le somme iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva della Ta.R.S.U. formati fino a tutto il 31/12/1999.

2. La definizione agevolata si effettua mediante il versamento, presso lo sportello dell'Agente della Riscossione competente, entro il 28 febbraio 2008, del 50% della tassa, comprensiva delle maggiorazioni e dell'addizionale provinciale, nonché degli interessi e delle eventuali somme dovute all'Agente della Riscossione a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate dagli stessi.

3. Il versamento di cui al precedente comma, allegato ad apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della cartella di pagamento, deve essere presentato al Comune di Centola, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2008, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione).

4. L'istanza di cui al precedente comma 3 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi alla cartella di pagamento, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate.

ART. 11

Definizione agevolata dei ruoli coattivi per Ta.R.S.U. emessi dal 01/01/2000

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le somme iscritte nei ruoli per la

riscossione coattiva della Ta.R.S.U. formati dal 01/01/2000.

2. La definizione agevolata si effettua mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2008, del 100% della tassa, comprensiva delle maggiorazioni e dell'addizionale provinciale, nonché dell'aggio e delle eventuali somme dovute all'Agente della Riscossione a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

3. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Centola, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2008, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente o mediante Raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della cartella di pagamento.

4. L'istanza di cui al precedente comma 3 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi alla cartella di pagamento, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

CAPO V

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata, verifica delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 12

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2008, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento mediante c/c postale deve essere allegata all'istanza di definizione agevolata. Il termine perentorio per il versamento della somma dovuta per la definizione agevolata dei ruoli pregressi di cui all'art. 10, è fissato al 28 febbraio 2008, mediante versamento da eseguirsi all'Agente della Riscossione. L'attestazione dell'avvenuto pagamento all'Agente della Riscossione deve essere allegata all'istanza di definizione agevolata. La definizione agevolata non si perfeziona per le istanze prive dell'attestazione di pagamento dell'unica

rata o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata risulti superiore ad euro 1.000,00 (mille,00), il versamento può essere rateizzato con scadenze mensili al 30 di ogni mese, con maggiorazione di interessi legali, come segue:

- Fino a €2.000,00 (duemila) n° 3 (tre) rate di pari importo;
- Fino a €5.000,00 (cinquemila) n° 6 (sei) rate di pari importo;
- Fino a €10.000,00 (diecimila) n° 12 (dodici) rate di pari importo;
- Fino a €20.000,00 (ventimila) n° 18 (diciotto) rate di pari importo;
- Fino a €30.000,00 (trentamila) n° 24 (ventiquattro) rate di pari importo;
- Fino a €50.000,00 (cinquantamila) n° 36 (trentasei) rate di pari importo;
- Superiore a €50.000,00 (cinquantamila) n° 48 (quarantotto) rate di pari importo;

3. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.000,00 (cinquemila,00), all'istanza di definizione agevolata dovrà essere allegata adeguata garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente. Non è richiesta garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente esclusivamente per la rateizzazione delle somme dovute a seguito della definizione agevolata di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

4. L'omesso versamento di una rata successiva alla prima, alla prevista scadenza, determina l'inefficacia della definizione agevolata, l'attivazione delle procedure di accertamento e/o liquidazione previsti dalle singole disposizioni normative e la riscossione coattiva del debito. Nel caso di pagamenti rateali da eseguirsi all'Agente della Riscossione per definizione agevolata di ruoli pregressi di cui all'art. 10, l'omesso versamento di una rata successiva alla prima, alla prevista scadenza, determina anche la perdita del beneficio della rateazione con automatica riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo.

5. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata e saranno attivate le procedure di cui al comma precedente.

6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

ART. 13

Verifica delle istanze di definizione agevolata

1. L'Ufficio Tributi del Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

2. Per incentivare le verifiche e le procedure di cui al comma precedente la Giunta Comunale può attribuire un compenso incentivante, anche in percentuale sulla maggiori somme riscosse, al personale dell'Ufficio Tributi.

ART. 14

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Al fine di garantire la massima diffusione delle disposizione del presente regolamento, facilitare le operazioni di pagamento, migliorare le successive fasi di rendicontazione delle somme riscosse, nonché concordare tutto quanto possa consentire la realizzazione ed il buon fine delle operazioni di condono, la Giunta Comunale può approvare apposita convenzione con l'Agente della Riscossione.

3. Il Responsabile del Servizio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.